

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 659

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ANGELONI, STEFANINI, BISCARDI,
DANIELE GALDI e ROGNONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 SETTEMBRE 1992

Norme per l'utilizzazione a tariffa agevolata del tratto di
autostrada A-14 da Rimini a Termoli e del tratto di
autostrada A-10 dal casello Genova-Sampierdarena a
Genova-Voltri

ONOREVOLI SENATORI. - L'interruzione della X legislatura non ha consentito l'approvazione del testo unificato, approvato in sede referente per l'Aula dalla IX Commissione permanente (Trasporti, poste e telecomunicazioni) della Camera dei deputati nella seduta del 15 maggio 1991, relativo all'utilizzazione a titolo parzialmente gratuito del tratto di autostrada A-14 che va da Rimini a Termoli e del tratto di autostrada A-10 fra i caselli Genova-Sampierdarena e Genova-Voltri.

Su tale argomento furono presentate alla Camera dei deputati quattro proposte di legge: Angeloni ed altri (715), Ciafardini ed altri (761), Donati ed altri (2469), e Cerofolini (3478); tenuto conto delle connessioni fra le diverse proposte l'esame venne abbinato e il relatore onorevole Gastone Savio, dopo numerose sedute, portò a conclusione un nuovo testo che, pur destando perplessità e resistenze, riuscì a concludere positivamente l'*iter* in sede referente con il parere favorevole del Governo, espresso dal Sottosegretario, onorevole Francesco Curci.

Alcune difficoltà nacquero successivamente in merito alle modalità e ai criteri per la copertura finanziaria.

Con l'inizio della XI legislatura si ripropone l'importanza di questo provvedimento perchè la situazione, in particolare sulla statale n. 16 e nei numerosi centri urbani che attraversa, è notevolmente peggiorata: sono aumentati gli incidenti mortali; l'inquinamento acustico produce malattie all'udito, cardiovascolari, nervose e neurovegetative; l'inquinamento atmosferico, dovuto alla polvere, agli ossidi di azoto, di zolfo e di carbonio provoca effetti dannosi sull'apparato respiratorio; le stesse città sono assediata dai TIR e ne risentono negativamente il commercio e il turismo locale.

A fronte di tale insostenibile situazione si sono moltiplicate le iniziative dei comitati, dei gruppi ambientalisti, delle associazioni, dei sindaci, delle regioni, delle province ed anche da parte degli autotrasportatori, i quali chiedono a gran voce di incentivare lo spostamento del traffico pesante dalla strada statale n. 16 all'A-14, per motivi di sanità e sicurezza pubblica.

La soluzione che si propone con questo disegno di legge costituisce un rimedio temporaneo ad un problema urgente, in attesa che siano effettuati quegli interventi di carattere infrastrutturale che dovranno alleggerire la circolazione su alcuni tratti della menzionata statale n. 16.

Onorevoli senatori! Non siamo i soli ad essere convinti che il problema della viabilità dell'Adriatica da noi sollevato è del tutto peculiare rispetto ad altre realtà; qui la situazione ha una sua ben definita specificità e gravità, perciò è pienamente giustificata la riproposizione e l'approvazione di una apposita proposta di legge. Ciò è doveroso da parte nostra in quanto le popolazioni interessate e le amministrazioni comunali non capirebbero come mai l'autostrada è sottoutilizzata, mentre la strada Adriatica è diventata una vera e propria «arteria urbana» che altera la vita comunitaria, l'ambiente e l'economia locale.

Al fine di facilitare l'*iter* della presente proposta, sulla quale chiediamo il vostro consenso, abbiamo ripresentato integralmente il testo unificato approvato dalla IX Commissione della Camera dei deputati nella precedente legislatura. Naturalmente rinviando al dibattito parlamentare e al confronto con il Governo la valutazione di eventuali modifiche migliorative da apportare al presente disegno di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Per motivi di sanità e sicurezza pubblica, è fatto divieto di circolazione ad autotreni, autoarticolati ed autosnodati nei due sensi di marcia sulla Strada statale n. 16 Adriatica nel tratto compreso tra il comune di Rimini e il comune di Termoli, nonché nel tratto di viabilità urbana di attraversamento del quartiere di Genova-Cornigliano inclusi i rispettivi territori comunali.

2. I divieti di cui al comma 1 non operano per il traffico locale ovvero in partenza o in arrivo ovvero per operazioni di carico e scarico di merci nel territorio dei singoli comuni interessati.

3. La ricorrenza dei casi di cui al comma 2 di deroga al divieto è accertata dall'autorità competente attraverso l'esibizione, da parte dei conducenti, di documenti attestanti la residenza, la sede della ditta o società datrice di lavoro e delle bolle di accompagnamento delle merci.

4. Il Ministro dei lavori pubblici individua con proprio decreto i tratti autostradali corrispondenti a quelli di cui al comma 1 e provvede a stipulare apposita convenzione con le società concessionarie delle autostrade di cui trattasi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ponendo a carico dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni interessati e degli autotrasportatori il relativo onere.

Art. 2.

1. L'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, valutato in lire 70 miliardi per l'anno 1992, farà carico nella misura del 40 per cento agli autotrasportatori, nella misura del 25 per cento alle regioni interessate, nella misura del 20 per cento

alle province interessate e nella misura del 5 per cento ai comuni interessati. Il restante onere, valutato in lire 7 miliardi per l'anno 1992 è posto a carico del bilancio dello Stato e ad esso si provvede a carico del capitolo 8405 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo anno.